

**C.N.F., Sent., 18 maggio 2023, n. 269 (numerazione 2022)  
(Omissis)**

RITENUTO IN FATTO

Il procedimento disciplinare traeva origine da due esposti, concernenti i medesimi fatti, presentati nel 2012 al COA di R. dalla Sig.ra [ESPONENTE] e dal nuovo difensore della stessa Avv. Giulio [AAA].

Trasferito, nel 2015, il procedimento de quo dal COA al CDD di R., quest'ultimo deliberava, in data 11 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CNF n. 2/2014, l'approvazione dei due capi di incolpazione:

Capo 1 – Perché quale Avvocato iscritto all'Ordine Forense di R., non emetteva il prescritto documento fiscale per ciascun pagamento ricevuto.

Capo 2 – Perché quale Avvocato iscritto all'Ordine Forense di R. ometteva di dare comunicazione scritta ed immediata al COA di R. del proprio recapito professionale e dei successivi eventi modificativi.

In R. dal giugno 2011 al novembre 2013.

E così violando l'art. 9 comma 1 Codice Deontologico Forense "per non aver osservato i doveri di lealtà correttezza e diligenza nell'esercizio della professione; l'art. 29 comma 3 del Codice Deontologico Forense "per non aver emesso il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto".

Tale delibera veniva notificata via pec all'Avv. [RICORRENTE] in data 17 marzo 2016.

Quanto, in particolare, al capo 2 di incolpazione, si legge nella decisione del CDD che, dalla documentazione presente nel fascicolo disciplinare, lo stesso CDD avesse evinto come il 6 febbraio 2014 l'Avv. [AAA] si era doluto con il COA di R. della circostanza per cui l'albo consultabile online, tenuto dal COA medesimo, ancora recasse l'indirizzo di studio dell'Avv. [RICORRENTE] in Via [OMISSIS] in R. laddove l'Avv. [AAA] aveva avuto di recente notizia che l'indirizzo dell'incolpato era invece stato modificato da oltre un anno.

In data 26 gennaio 2018 il CDD deliberava, quindi, la citazione a giudizio dell'incolpato che veniva allo stesso notificata via PEC il 29 gennaio 2018.

All'udienza del 23 marzo 2018, assenti l'incolpato e il suo difensore, il CDD escuteva come teste l'esponente Avv. [AAA] e rinviava all'udienza del 18 maggio 2018 per l'audizione della Sig.ra [ESPONENTE].

All'udienza del 18 maggio 2018 il CDD di R., ritenuta ultronea la testimonianza della Sig.ra [ESPONENTE], la quale aveva inviato una richiesta di differimento, poiché per il capo di incolpazione n. 1 era maturata la prescrizione dell'azione disciplinare, dichiarava chiusa l'istruttoria e, dopo la riunione in camera di consiglio, deliberava il non luogo a provvedimento disciplinare in relazione al capo 1 di incolpazione, stante l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare. Quanto al capo 2 di incolpazione, invece, il CDD riteneva integrata la condotta contestata e sussistente la violazione degli artt. 9, comma 1, e 70, comma 2, del CDF, infliggendo conseguentemente all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della censura.

A fondamento della decisione di colpevolezza in relazione al capo 2 di incolpazione, il CDD di R. poneva le seguenti motivazioni:

- la doglianza espressa dall'esponente Avv. [AAA] nella e-mail indirizzata al COA di Roma il 6 febbraio 2014 era comprovata anche dalla raccomandata a mano del 2 maggio 2014, inviata sempre dell'Avv. [AAA] al COA di R., ove l'esponente evidenziava addirittura che, nel nuovo recapito di R. -[OMISSIS]- (mai segnalato all'Ordine), l'esponente si rifiutava di ricevere atti stragiudiziali e giudiziali.

- la condotta era confermata anche dall'incolpato nel documento n. 37, contenuto all'interno del fascicolo disciplinare, ovvero una raccomandata AR (su carta intestata recante l'indirizzo di studio di R. - [OMISSIS]) del 13 novembre 2013 pervenuta al COA di R. il 18 novembre 2013, in cui lo stesso ha dichiarato espressamente che "...sino al 21 settembre 2012 il mio studio si trovava in Via [OMISSIS] R.".

A fondamento, poi, della scelta di irrogare la sanzione della censura, il CCD di R. poneva le seguenti ragioni:

- per la violazione dell'art. 70, comma 2, il vigente CDF prevede la sanzione edittale dell'avvertimento, la sanzione attenuata del richiamo verbale e la sanzione aggravata fino alla sospensione minima (2 mesi).

- all'incolpato sono state già in passato inflitte, per altri illeciti deontologici, le sanzioni disciplinari dell'avvertimento e della sospensione.

L'Avv. [RICORRENTE] impugnava tempestivamente innanzi al CNF la decisione del CDD di R..

Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente si doleva del fatto per cui mai gli sarebbe stato contestato il capo 2 di incolpazione ("Perché quale Avvocato iscritto all'Ordine Forense di R. ometteva di dare comunicazione scritta ed immediata al COA di R. del proprio recapito professionale e dei successivi eventi modificativi") in relazione al quale lo stesso è stato condannato dal CDD di R..

Con il secondo motivo di impugnazione, l'Avv. [RICORRENTE] evidenziava, nel merito, come l'omessa comunicazione al COA di R. della variazione dell'indirizzo dello studio legale fosse giustificata dal grave stato di malattia che lo affliggeva all'epoca dei fatti.

L'incolpato, infatti, narra che dall'anno 2009 era stato attinto, come si evince dalla certificazione sanitaria allegata all'atto di impugnazione proposto innanzi al CNF, da una gravissima forma di neoplasia mandibolare che ha comportato continui ricoveri ospedalieri e trattamenti specialistici, anche a seguito di un non ben eseguito intervento chirurgico, neoplasia a causa della quale ha dovuto, in pratica, smettere di lavorare, avendo in sostanza perso la voce ed essendo stato "...sommerso da una serie di problematiche di ogni tipo".

Con due pec inviate il giorno 13 luglio 2022, data dell'udienza di discussione, l'avv. [RICORRENTE] chiedeva rinvio in considerazione di un avvenuto intervento oftalmico facendo riferimento a certificazioni che però non risultavano allegate alle istanze.

## DIRITTO

Va premesso che l'istanza di rinvio del 13 luglio 2022 non è stata considerata meritevole di accoglimento in quanto non corredata da alcuna prova a sostegno dell'impedimento.

La prima doglianza appare priva di pregio, posto che, dall'esame del fascicolo disciplinare, si evince come, nella delibera dell'11 febbraio 2016 di apertura del procedimento e di contestuale approvazione del capo di incolpazione ex art. 17 del Regolamento CNF n. 2/2014, notificata all'Avv. [RICORRENTE] via PEC in

data 17 marzo 2016, il CDD di R. abbia contestato all'iscritto l'illecito disciplinare al capo 2 dell'incolpazione.

Stesso dicasi per la citazione a giudizio del 26 gennaio 2018, notificata via PEC all'incolpato il 29 gennaio 2018, nella quale venivano riportati entrambi i capi di incolpazione.

In relazione alla seconda doglianza va osservato che le condizioni psicofisiche dell'incolpato non possono costituire una scriminante per l'illecito deontologico poiché ai fini dell'incolpazione è sufficiente la volontarietà dell'azione.

"Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità" Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campi), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022.

"L'illecito disciplinare non è scriminato dall'asserita buona fede, giacché per l'imputabilità dell'infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell'incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione" Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 243 del 29 dicembre 2021.

Quanto, invece, alla sanzione comminata dal CDD va osservato quanto segue.

È pacifico che la nuova disciplina codicistica si applichi anche alle violazioni commesse quando era in vigore il precedente codice deontologico se più favorevoli per l'incolpato. In questo senso, per tutte: "La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l'incolpato, ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actus applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio", Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018. Per la violazione dell'art. 70, comma 2, il vigente CDF prevede la sanzione edittale dell'avvertimento, la sanzione attenuata del richiamo verbale e la sanzione aggravata fino alla sospensione minima di due mesi.

In considerazione della comprovata patologia dell'incolpato si ritiene di dover comminare la sanzione edittale e quindi l'avvertimento.

P.Q.M.

visti gli Artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense, in riforma dell'impugnata sentenza, commina all'avv. [RICORRENTE] la sanzione dell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2022